



COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

ORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

E

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Approvato con deliberazione di G.M. n. _____ del _____

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina del funzionamento del Settore Legale e Contenzioso

- Art. 1 - Istituzione dell'Avvocatura Comunale. Principi generali e fondamentali
- Art. 2 - Compiti e funzioni dell'Avvocatura Comunale
- Art. 3 - Incarichi ad avvocati esterni
- Art. 4 - Procedimento Amministrativo. Rapporti con gli Uffici Comunali ed intervento dell'Avvocatura
- Art. 5 - Consulenti di parte
- Art. 6 - Convenzioni
- Art. 7 - Organizzazione del Settore Legale e Contenzioso
- Art. 8 - Ufficio Amministrativo del Contenzioso

PARTE SECONDA

Status giuridico ed economico degli avvocati interni

- Art. 9 - Status giuridico degli avvocati
- Art. 10 - Spettanza dei compensi professionali agli Avvocati interni
- Art. 11 - Recupero delle somme
- Art. 12 - Correlazione con la retribuzione di risultato e con l'incentivazione alla produttività
- Art. 13 - Organizzazione orario lavorativo, trasferte e uso mezzo proprio
- Art. 14 - Atti sottratti all'accesso

PARTE TERZA

Disposizioni finali

- Art. 15 - Disposizioni finali

PARTE PRIMA

Disciplina del funzionamento del Settore Legale e Contenzioso

Art. 1

Istituzione dell'Avvocatura Comunale. Principi generali e fondamentali.

1. Allo scopo di assicurare stabilmente la tutela professionale degli interessi dell'Ente nell'ambito delle sue cause e dei suoi affari legali, ai sensi dell'art. 3 quarto comma lett. b) del R.D. 27/11/1933, n. 1578 e dell'art. 23 della L. 31/12/2012 n. 247, è istituita l'Avvocatura del Comune di Leonforte.
2. L'Avvocatura Comunale è strutturata ed incardinata in un autonomo Settore, denominato "Settore Legale e Contenzioso", posto alle dirette dipendenze del Sindaco ed organizzato secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.
3. Del Settore fanno parte gli avvocati del Comune di Leonforte e il personale amministrativo necessario a supporto della loro attività. Tutto il personale del Settore è coordinato e diretto dall'Avvocato Responsabile di cui al comma 1 dell'art. 7, il quale gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali allo stesso assegnate.
4. L'attività degli avvocati del Comune di Leonforte è disciplinata principalmente dalle norme stabilite dall'Ordinamento Forense, secondo i principi di cui al R.D. 1578/1933 e della L. 31/12/2012 n. 247 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle regole, anche deontologiche, imposte dall'Ordine professionale forense. A tutti gli avvocati è garantita l'autonomia intellettuale e professionale che necessariamente connotano la professione forense. Nel rispetto di tale autonomia, spetta comunque all'Avvocato Responsabile del Settore il coordinamento e l'indirizzo dell'attività di ogni altro avvocato del Comune.
5. Il presente Regolamento integra le norme di cui al comma precedente con riferimento particolare alla organizzazione del Settore, ai suoi rapporti con le altre strutture dell'Ente e ai rapporti tra gli avvocati esterni e l'Avvocatura Comunale. Esso disciplina altresì lo *status* giuridico ed economico degli avvocati del Comune e le modalità di corresponsione dei compensi professionali a loro dovuti secondo la previsione dell'art. 27 del CCNL 14/09/2000 – Comparto Regioni e Autonomie Locali e s.m.i.
6. Il Comune riconosce e valorizza l'alta professionalità dell'Avvocato Responsabile dell'Avvocatura Comunale ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. del 22/1/2004, in quanto figura professionale portatrice di elevate competenze specialistiche rilevabili dai titoli accademici, dall'abilitazione professionale e dall'iscrizione all'albo professionale chiamata a dirigere una struttura di massima dimensione dell'Ente ai sensi dell'art. 8 lett. b) del C.C.N.L. del 31/3/1999. L'indennità di posizione spettante all'Avvocato Responsabile del settore non può essere inferiore a quella massima stabilita all'interno dell'Ente per le posizioni organizzative.
7. L'indennità di risultato dell'Avvocato Responsabile dell'Avvocatura Comunale è riconosciuta tenendo conto che la prestazione professionale forense inerisce ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Conseguentemente, non può dipendere dall'esito delle cause, ma esclusivamente dall'efficace, corretta ed efficiente gestione del contenzioso e dal raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore, nonché dal contributo complessivamente dato dall'Avvocatura, nell'ambito delle attività di competenza, ai fini della prevenzione e soluzione anche stragiudiziale delle controversie, in linea con quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 2

Compiti e funzioni dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale rappresenta in giudizio il Sindaco, in quanto rappresentante legale del Comune di Leonforte, e provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
2. Le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Settore Legale e Contenzioso devono essere adeguate allo scopo di assicurarne il buon funzionamento. A tal fine, il bilancio di previsione dell'Ente ed il PEG devono tener conto delle necessità espresse dall'avvocato incaricato della direzione del Settore.
3. Spetta all'Avvocatura Comunale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune di Leonforte per qualsiasi controversia che interessi lo stesso Ente, ivi comprese quelle stragiudiziali o instaurate in sede arbitrale.
4. L'Avvocatura Comunale svolge inoltre le seguenti funzioni:
 - a) su richiesta dei Responsabili delle strutture di massima dimensione dell'Ente, fornisce consulenza giuridica e pareri legali su questioni di diritto che esulano dalla ordinaria amministrazione. La consulenza di cui alla presente lettera non può comunque riguardare la legittimità o meno dell'adozione di singoli atti;
 - b) su richiesta del Capo dell'Amministrazione o dell'Assessore competente per materia, fornisce consulenza giuridica e pareri in relazione a liti già in atto;
 - c) d'intesa e con la collaborazione degli uffici interessati, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali ed esprime pareri sugli atti di transazione proposti dagli uffici comunali;
 - d) su richiesta del competente Responsabile di Settore o del Sindaco, a seguito della presentazione di reclami, esposti, diffide e altri fatti che possono determinare l'insorgenza di una lite, può suggerire l'adozione di provvedimenti o risposte;
 - e) a seguito di formale incarico autorizzato dalla Giunta Municipale su richiesta del Responsabile di Settore competente per materia, cura il recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione Comunale che non siano esigibili mediante procedure coattive di diritto pubblico (ingiunzione fiscale, ruolo esattoriale, ecc.). In tali casi, il competente Responsabile di Settore dovrà mettere a disposizione dell'Avvocatura tutta la documentazione dalla quale risulti la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato. L'incarico ricevuto ai fini del recupero del credito potrà contenere anche l'autorizzazione a consentire dilazioni e rateizzazioni di pagamento, previa eventuale acquisizione di adeguate garanzie.
5. I pareri devono essere forniti di regola nel termine di 45 giorni, fatti salvi i casi di particolare urgenza eventualmente rappresentati ed adeguatamente motivati dal competente Responsabile di Settore. Nessuna urgenza è giustificata in caso di ritardo nella richiesta addebitabile all'ufficio richiedente. L'urgenza è, in ogni caso, valutata dall'Avvocato Responsabile del Settore Legale e Contenzioso, il quale ordinariamente esita le richieste sulla base del criterio meramente cronologico.
6. Gli avvocati del Comune esercitano le funzioni di rappresentanza e difesa del rappresentante legale dell'Ente mediante procura posta a margine o in calce all'atto con il quale l'Ente si costituisce in giudizio, secondo le vigenti regole processuali.
7. Prima di assumere una difesa e di prendere iniziative per la proposizione di azioni giudiziali i cui costi dovessero risultare esorbitanti rispetto al valore intrinseco della causa, l'Avvocato Responsabile del Settore Legale e Contenzioso, su eventuale proposta dell'altro avvocato da questi incaricato della pratica, è tenuto ad informare il Capo dell'Amministrazione, il Segretario Generale e il Responsabile del Settore che ha richiesto la costituzione in giudizio circa i prevedibili costi e le ipotesi alternative di soluzione della controversia. In questi casi, la richiesta di costituzione in giudizio dovrà essere espressamente ribadita con apposito ulteriore atto del Responsabile di Settore proponente.
8. L'avvocatura Comunale si occupa esclusivamente dell'attività professionale regolamentata di competenza dell'ordine forense e dei compiti amministrativi strettamente attinenti al

funzionamento del Settore Legale e Contenzioso, con esclusione di qualsiasi ulteriore attività amministrativa. Tutte le pratiche da sottoporre all'Avvocatura Comunale devono preventivamente essere istruite in modo completo da parte del competente ufficio dell'Ente.

9. Per tutte le controversie per le quali è ammessa la costituzione e rappresentanza in giudizio a mezzo di funzionari dell'Ente (quali le controversie in materia di rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. o in materia tributaria ovvero per le cause di opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 L. 689/1981), anziché incaricare l'Avvocatura Comunale, il Rappresentante Legale dell'Ente può conferire delega al Responsabile del Settore competente per materia. La decisione è presa su richiesta del Responsabile del competente Settore o su successiva proposta dell'Avvocato Responsabile del Settore Legale e Contenzioso, in considerazione del carico di lavoro incombente sull'Avvocatura Comunale e dell'eventuale opportunità di consentire una più snella gestione della controversia da parte dello stesso ufficio competente per materia, nonché della rilevanza economica e/o giuridico-amministrativa della controversia e della conseguente necessità di una difesa tecnica.
10. In tutti i casi di cui al comma precedente, resta comunque ferma l'eventuale assistenza giuridico-legale da parte dell'Avvocatura Comunale.

Art. 3

Incarichi ad avvocati esterni

1. Su proposta dell'Avvocato Responsabile del Settore Legale e Contenzioso, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza del Comune in giudizio possono essere attribuiti dal Sindaco o dell'Assessore delegato anche ad avvocati esterni di comprovata professionalità. L'incarico ad avvocati esterni è giustificato nei casi di controversie di particolare complessità ed importanza, anche economica, nei casi di incompatibilità o impossibilità di assumere la difesa da parte dell'Avvocatura interna e, comunque, nei casi in cui la stessa ne ritenga opportuno il conferimento.
2. Ai fini di un maggiore raccordo tra gli avvocati esterni e il Comune, in tutti i casi di cui al comma precedente con eccezione di quelli di assoluta impossibilità od incompatibilità, analogo incarico di rappresentanza e patrocinio legale, congiunto o disgiunto, sarà comunque dato anche all'Avvocatura interna.
3. Per le cause che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono affidate ad avvocati esterni, sentita l'Avvocatura Comunale, il Sindaco potrà di volta in volta valutare se confermare il suddetto incarico, eventualmente aggiungendovi quello per l'Avvocatura Comunale, ovvero revocarlo per incaricare esclusivamente quest'ultima.
4. Ogni incarico dato ad avvocati esterni deve essere regolato da un apposito disciplinare, accettato dal professionista e contenente l'importo del compenso per l'intero giudizio. Tale compenso dovrà essere di norma pattuito in modo forfettario, quanto meno con riferimento ai compensi per le prestazioni professionali. In mancanza, il disciplinare dovrà prevedere che gli stessi compensi non potranno superare i valori medi di cui ai parametri previsti dal D.M. n.55 del 10/3/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), diminuiti del 20%. Il disciplinare deve altresì prevedere che, in caso di esito non favorevole, i compensi siano ridotti del 30% e che, in caso di difesa affidata anche all'avvocatura interna, congiuntamente o disgiuntamente, essi siano comunque ridotti di un ulteriore 10%. Per esito favorevole della controversia si intende quanto riportato dall'art. 10 del presente regolamento.
5. Il disciplinare di incarico al professionista esterno deve indicare i dati della polizza assicurativa per gli eventuali danni che da questi dovessero essere provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
6. La scelta dell'avvocato esterno compete comunque al Sindaco o all'Assessore delegato, i quali decideranno sulla base di motivazioni attinenti ai campi di specializzazione del professionista da incaricare. In caso di prosieguo di precedenti incarichi in ulteriori gradi di

giudizio, sarà valutato l'esito del primo grado di giudizio, tenendo anche conto di quanto eventualmente relazionato dall'Avvocatura interna.

7. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione del presente Regolamento, gli incarichi per la eventuale domiciliazione sono conferiti preferibilmente ad altri Uffici Legali di Enti Locali convenzionati dall'Avvocato Responsabile del Settore incaricato del patrocinio nella causa. In mancanza, potrà essere dato incarico a professionisti esterni secondo i principi di cui al precedente comma 4 e tenendo conto di quanto ulteriormente previsto dal secondo comma dell'art. 8 del D.M. 55/2014.

Art. 4

Procedimento Amministrativo. Rapporti con gli Uffici Comunali ed intervento dell'Avvocatura

1. Ogni richiesta di costituzione in giudizi nei quali il Comune assume la posizione di convenuto, resistente o è comunque chiamato in causa deve essere accompagnata da una relazione scritta a firma del competente Responsabile di Settore, nella quale devono trovare puntuale esposizione tutti gli elementi di fatto e di diritto delle questioni trattate, nonché le conclusioni proposte.
2. Gli uffici richiedenti hanno l'obbligo di rimettere all'Avvocatura interna tutti gli atti e i documenti necessari per l'impostazione della causa in tempo utile per la predisposizione dei necessari atti processuali, in modo da scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi della Pubblica Amministrazione. A tal riguardo devono essere tenuti in adeguata considerazione i tempi necessari al preventivo esame degli atti da parte della stessa Avvocatura e quelli necessari alla predisposizione dei conseguenti atti processuali. Il tutto anche in relazione agli altri incarichi in corso di espletamento.
3. Gli atti e i documenti richiesti devono essere forniti all'Avvocatura sia in formato cartaceo che digitale (PDF), in modo da essere utilizzati per il deposito telematico. I documenti cartacei dovranno essere forniti in copia autenticata e quelli digitali dovranno essere certificati con firma digitale da parte del Responsabile del Settore competente.
4. Analogamente, i Settori comunali che intendono richiedere all'Avvocatura Comunale il suo supporto legale o la stessa rappresentanza in giudizio, devono mettere a sua disposizione tutta la loro conoscenza giuridica e fattuale della materia oggetto della controversia. A tal fine, essi devono tempestivamente trasmettere al Settore Legale e Contenzioso una dettagliata relazione su tutti i fatti di causa e sugli aspetti giuridici controversi tra le parti. In mancanza, nessun incarico per la costituzione in giudizio potrà essere dato all'Avvocatura Comunale, in quanto la costituzione in giudizio in assenza dei necessari elementi materiali potrebbe divenire fonte di danno erariale per le conseguenti spese legali.
5. Le motivazioni in fatto e diritto per le quali viene richiesta la costituzione in giudizio, dovranno essere chiaramente e succintamente poste alla base della proposta di deliberazione per la relativa autorizzazione, la quale è di competenza della Giunta Municipale ai sensi della vigente normativa. Ai fini della predisposizione di tale proposta da parte del competente Responsabile di Settore, l'Avvocatura Comunale presterà tempestivamente ogni eventuale consulenza ed assistenza.
6. Nei casi in cui l'Avvocatura Comunale dovesse ritenere carenti i presupposti individuati dal competente Settore, o comunque ritenere inopportuna l'instaurazione del contenzioso, l'Avvocato Responsabile del Settore Legale e Contenzioso (su proposta dell'altro avvocato da lui eventualmente individuato per la trattazione e cura della controversia) dovrà tempestivamente rappresentare la propria posizione al Capo dell'Amministrazione, al Segretario Generale e al Responsabile del Settore proponente. Resta fermo che, in caso di incarico dato nonostante il contrario avviso dell'Avvocatura, la stessa dovrà comunque assicurare il fedele patrocinio.
7. L'Avvocato Responsabile del Settore Legale, su eventuale proposta dell'avvocato incaricato della difesa, è parimenti tenuto ad informare tempestivamente il Capo

dell'Amministrazione, il Segretario Generale e il Responsabile del Settore proponente dell'eventuale carenza dei presupposti e di ogni altra novità di rilievo che dovessero emergere anche in corso di causa.

8. Di tutti i pregiudizi che dovessero derivare da ritardi o inadempienze degli Uffici Comunali, come, ad esempio, la trasmissione incompleta di documentazione e/o la mancata o tardiva relazione, risponderà esclusivamente il Responsabile del Settore da cui è dipesa l'inadempienza. È compito dell'Avvocatura riferire prontamente in tal senso al Segretario Generale per i provvedimenti consequenziali.

Art. 5

Consulenti di parte

1. Ravvisandone la necessità, l'Avvocato Responsabile del Settore Legale può proporre la nomina di periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione.
2. L'incarico è conferito dal Sindaco su proposta del Responsabile del Settore che ha proposto l'instaurazione del contenzioso. L'incarico sarà conferito preferibilmente a personale interno dell'Ente, laddove risulti presente la necessaria professionalità.

Art. 6

Convenzioni

1. Nel rispetto del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, è in facoltà del Comune di stipulare accordi con altri Enti pubblici territoriali ai fini della gestione associata delle rispettive cause ed affari legali a mezzo di un'unica Avvocatura. In questo caso, il Comune di Leonforte contribuisce conferendo la propria Avvocatura Comunale, intesa come complesso di risorse umane e strumentali che fanno parte di tale ufficio. Gli accordi di cui al presente comma dovranno prevedere le modalità di distribuzione dei costi del servizio con gli altri Enti che intendano partecipare alla struttura associata e gli ulteriori loro contributi in termini di risorse umane e strumentali necessari ai fini della costituzione di un ufficio associato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, sulla base di apposita convenzione, l'Avvocatura Comunale può fornire patrocinio e/o assistenza legale ad altri Enti Locali. A tal fine, la convenzione dovrà comunque stabilire i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo dell'ufficio, ivi compresi i compensi professionali spettanti allo stesso.

Art. 7

Organizzazione del Settore Legale e Contenzioso

1. Il Settore Legale e Contenzioso è diretto da un avvocato inquadrato in categoria professionale non inferiore alla D3 giuridica. Al pari di ogni altro avvocato del Comune, deve essere iscritto nell'elenco speciale degli avvocati di cui all'art. 3, comma 4 lett. b) del R.D. n. 1578/1933 convertito in Legge n. 36 del 22/01/1934.
2. L'Avvocato Responsabile del Settore assegna le pratiche legali agli altri avvocati che fanno parte dell'ufficio, dirigendone, coordinandone e valutandone le attività.
3. A supporto dell'attività professionale svolta dagli avvocati del Comune, la dotazione organica minima del Settore dovrà prevedere almeno un istruttore amministrativo a tempo pieno in possesso di ampie competenze informatiche in materia di utilizzo dei programmi di elaborazione testi, dati e documenti informatici (Cat. C) per ciascun avvocato in servizio, nonché un collaboratore amministrativo (Cat. B) a supporto dell'intero Settore. All'Ufficio amministrativo del contenzioso di cui al successivo art. 8 dovrà essere assegnato apposito personale amministrativo con inquadramento non inferiore alla Cat. C.
4. È in facoltà dell'Avvocato Responsabile del Settore di ammettere alla pratica forense presso l'Avvocatura Comunale non più di due praticanti per volta nel rispetto delle norme imposte dall'Ordine degli Avvocati. In aggiunta alle regole di deontologia professionale, i praticanti

ammessi presso l'Avvocatura Comunale sono soggetti al rispetto delle norme disciplinari e al codice di comportamento dei dipendenti del Comune e non possono svolgere attività incompatibili rispetto a quelle di pertinenza del Comune. All'atto dell'ammissione alla pratica presso l'Ente dovranno sottoscrivere apposito disciplinare contenente le modalità di espletamento della pratica forense e la rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti del Comune. Il Comune provvede alla copertura assicurativa nei confronti del praticante per i casi di infortunio connesso allo svolgimento della pratica e al rimborso delle spese debitamente e preventivamente autorizzate dall'Avvocato Responsabile del Settore ai fini dell'espletamento del tirocinio per la cura di causa ed affari dell'Ente.

5. Con riferimento agli artt. 9, 17 e 24 del D.M. 55/2014, il disciplinare di cui al comma precedente prevede che, per il caso in cui il praticante venga ammesso al patrocinio e, a tal riguardo, sotto la direzione dell'Avvocato Responsabile del Settore o di altro avvocato interno, venga incaricato di curare direttamente parte delle cause ed affari del Comune, per le attività direttamente svolte dallo stesso praticante venga ad egli riconosciuta una somma non superiore alla metà dei compensi spettanti agli avvocati interni.
6. Il riconoscimento e la liquidazione delle somme di cui al comma precedente avvengono, con provvedimento dell'Avvocato Responsabile del Settore, all'atto dell'adozione del provvedimento di iscrizione al fondo di cui al comma 9 dell'art. 10 del presente Regolamento. Allo stesso fondo, conseguentemente, dovranno essere iscritti gli importi al netto di quanto riconosciuto ai praticanti ammessi al patrocinio.
7. Per i praticanti presso l'Avvocatura Comunale ammessi al patrocinio, vige l'obbligo di astenersi dal trattare cause ed affari in conflitto di interessi con l'Ente.
8. L'Avvocato Responsabile del Settore vigila sull'intera attività svolta dai praticanti ammessi presso l'Avvocatura Comunale e, ove necessario, adotta i necessari provvedimenti di natura disciplinare.
9. La pratica presso l'Avvocatura Comunale non potrà comunque proseguire oltre il conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio della professione legale.

Art. 8

Ufficio Amministrativo del Contenzioso

1. Per tutte le attività amministrative inerenti gli affari legali e il contenzioso (predisposizione incarichi esterni, liquidazione parcelle, etc.), è istituito l'Ufficio Amministrativo del Contenzioso, il quale è incardinato presso il Settore Legale e Contenzioso, con separata struttura.
2. L'Ufficio di cui al presente articolo è dotato delle necessarie risorse finanziarie, gestite dall'Avvocato Responsabile del Settore.

PARTE SECONDA

Status giuridico ed economico degli avvocati interni

Art. 9

Status giuridico degli avvocati

1. I dipendenti inquadrati come avvocati sono addetti in via esclusiva ai servizi dell'Avvocatura Comunale. Per l'esercizio dell'attività professionale, essi debbono chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3 del R.D. 1578/1933. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, svolgono la loro attività professionale in via esclusiva in favore del Comune di Leonforte.
2. In considerazione di quanto previsto dal comma 1, l'Ente si fa carico delle spese, delle tasse

e di ogni altro adempimento obbligatoriamente richiesto agli Avvocati del Comune ai fini della loro iscrizione obbligatoria all'Ordine Professionale, ivi compreso l'adempimento degli oneri per la formazione continua.

3. I dipendenti di cui al comma 1 sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli EE.LL. e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dal R.D. 1578/33 e successive modifiche ed integrazioni, rivestendo il duplice *status* di professionisti legali e dipendenti del Comune. Essi esplicano la propria attività professionale in piena autonomia e nel rispetto della dignità delle proprie funzioni e delle norme deontologiche emanate dall'Ordine Forense. Non possono svolgere attività libero-professionale in favore di soggetti terzi.

Art. 10

Spettanza dei compensi professionali agli Avvocati interni

1. Spettano agli avvocati interni, incaricati della difesa dell'Ente, i compensi professionali dovuti ai sensi dell'art. 27 del C.C.N.L. 14/09/2000 a seguito di esito favorevole delle controversie per le quali hanno prestato il loro patrocinio, nella misura liquidata con sentenza dall'Autorità Giudiziaria, ovvero in base a quanto stabilito dal Decreto del Ministro della Giustizia n.55 del 10/3/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I compensi professionali sono riconosciuti, nei limiti e alle condizioni previsti dal presente articolo, per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale o ad essi equiparabili.
3. Nessun compenso può essere corrisposto per le prestazioni svolte in ambito stragiudiziale. Per quelle svolte fuori sede spetta il rimborso delle spese documentate, secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.
4. Ai fini dell'erogazione dei compensi professionali, l'esito favorevole della controversia sussiste ogni qualvolta venga emesso da un'autorità investita di poteri decisorii (Giudice Civile, Penale, Amministrativo, Speciale, Presidente della Regione, Collegio Arbitrale ecc.) un provvedimento – anche solo di rito – che, per una qualsiasi fase o grado di giudizio, dichiari la controparte soccombente o ne rigetti le istanze, ovvero accolga le domande dell'Ente nei suoi confronti, con contestuale condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
5. Le stesse regole si applicano nei casi di sentenza parzialmente favorevole, con compensazione totale o parziale delle spese di giudizio. In questi casi, i compensi professionali si determinano, per la parte che cade in compensazione, con riferimento ai valori indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.55 del 10/3/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
6. In caso di incarico congiunto con professionisti esterni, gli importi di cui ai commi precedenti sono ridotti della metà. La domiciliazione presso un altro studio o ufficio legale non costituisce incarico congiunto.
7. Al provvedimento favorevole vanno ricondotti anche i casi di rinuncia o abbandono della controversia in qualsiasi fase o grado del giudizio, a seguito dei quali sono stati comunque pienamente salvaguardati i diritti e gli interessi del Comune.
8. Il Comune incentiva la soluzione transattiva delle liti. A tal fine, le ipotesi di transazione giudiziale o stragiudiziale di liti instaurate presso sedi giurisdizionali o equiparate ai sensi del precedente comma 4 dovranno prevedere la liquidazione delle spese legali in favore dell'Ente in misura non inferiore al 50 % di quelle spettanti sulla base delle tabelle di cui al D.M. n.55 del 10/3/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
9. I compensi spettanti agli avvocati dell'Ente sono acquisiti dal Comune ed incamerati al fondo per la produttività del personale con destinazione vincolata per la successiva liquidazione a favore degli avvocati ai quali spettano. Il provvedimento di iscrizione nel fondo e di contestuale liquidazione è adottato dall'Avvocato Responsabile del Settore Legale e Contenzioso. Le somme incamerate sono comprensive degli oneri riflessi e di ogni

contribuzione a carico dell'Ente. Gli oneri fiscali relativi all'Irap restano a carico dell'Ente, salvo il diritto di rivalsa, in caso di vittoria di spese, nei confronti della parte soccombente.

Art. 11

Recupero delle somme

1. In caso di mancato adempimento spontaneo dell'obbligo di pagamento delle somme dovute agli avvocati dell'Ente a norma dell'articolo precedente, l'Avvocatura Comunale espleta le necessarie procedure esecutive nei confronti della parte onerata in nome e per conto dell'Ente. Ove necessario, il Sindaco provvede al conferimento di ulteriore incarico.

Art. 12

Correlazione con la retribuzione di risultato e con l'incentivazione alla produttività

1. Le somme destinate all'incentivazione dell'opera degli avvocati del Comune costituiscono una premialità aggiuntiva rispetto ai compensi di cui all'art. 10. Esse sono la retribuzione di risultato per l'Avvocato Responsabile del Settore Legale e Contenzioso e, per gli altri avvocati, le somme destinate ad incentivare la produttività del Fondo per l'Efficienza dei Servizi.
2. La valutazione relativa al riconoscimento delle spettanze di cui al comma precedente è rispettivamente effettuata dal Nucleo di Valutazione per l'Avvocato Responsabile del Settore e da quest'ultimo per gli altri avvocati. A tal fine, si seguono i principi di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del presente Regolamento.
3. Quanto previsto dal presente articolo costituisce indirizzo ai fini di quanto eventualmente materia di successiva contrattazione aziendale.

Art. 13

Organizzazione orario lavorativo, trasferte e uso mezzo proprio

1. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e la massima efficienza del servizio, agli avvocati dipendenti dell'Ente è garantita la flessibilità di orario di servizio, nel rispetto delle regole del C.C.N.L.
2. Le prestazioni fuori orario o in giornata non lavorativa ed i relativi recuperi, per assicurare la presenza alle udienze o per la relativa attività preparatoria, sono in ogni caso preventivamente autorizzati dall'Avvocato Responsabile del Settore.
3. Resta fermo l'utilizzo del *badge* elettronico ai fini della verifica della presenza in servizio e l'obbligo di attestare gli allontanamenti dalla sede dell'Avvocatura al fine di recarsi presso le sedi degli uffici giudiziari ed ivi svolgere l'attività professionale di pertinenza.
4. Per l'espletamento della propria attività professionale e, specificamente, per recarsi presso gli uffici giudiziari ove sono chiamati a svolgere la propria attività professionale, fatti salvi i casi in cui esista la disponibilità di automezzi dell'Ente, è consentito l'utilizzo del mezzo proprio a condizione che sussistano particolari esigenze di servizio o che l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente vantaggioso per l'Ente in relazione ai costi che andrebbero sostenuti in caso di utilizzo dei mezzi pubblici.
5. In tutti i casi di utilizzo autorizzato del mezzo proprio ai sensi del comma precedente, spetta all'avvocato il diritto al rimborso chilometrico del costo della benzina a norma del citato art. 41 CCNL 14/9/2000. Per la copertura assicurativa si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 43 dello stesso CCNL.
6. Ai fini della valutazione del vantaggio economico e delle esigenze di servizio di cui al comma precedente, si tiene conto dei tempi di inattività forzata che deriverebbero dall'eventuale utilizzo dei mezzi pubblici, ove esistenti. L'autorizzazione alla missione e all'utilizzo del mezzo proprio è data dall'Avvocato Responsabile del Settore.

Art. 14

Atti sottratti all'accesso

1. In virtù del segreto professionale già previsto dall'Ordinamento Forense ed al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e cliente, sono sottratti all'accesso gli atti defensionali e i pareri legali resi all'Amministrazione in relazione a liti potenziali o già in atto.
2. Al fine di non pregiudicare il buon andamento delle cause dell'Ente, per tutta la durata delle cause – fino al passaggio in giudicato delle sentenze che le decidano – è inoltre esclusa dal diritto di accesso tutta la corrispondenza intercorrente tra gli Uffici Comunali e il Settore Legale inerente al contenzioso.
3. Gli atti di cui ai commi precedenti sono soggetti al segreto d'ufficio per tutti i dipendenti che ne dovessero avere comunque conoscenza.

PARTE TERZA

Disposizioni finali

Art. 15

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento regola interamente la materia del funzionamento dell'Ufficio Legale e Contenzioso del Comune di Leonforte. A partire dalla data della sua entrata in vigore è abrogata qualsiasi disposizione regolamentare adottata dal Comune con esso incompatibile. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento ed in quanto con esso compatibili, si applicano le norme del vigente ordinamento comunale degli uffici e servizi e il D.M. n.55/2014.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno in cui diverrà esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.
3. Le modifiche del presente Regolamento, da adottarsi su conforme proposta del Responsabile dell'Avvocatura, dovranno essere preventivamente comunicate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di iscrizione degli avvocati interni del Comune.